



IACP di Benevento in liquidazione

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 6 DEL 09/08/2022

BNLIQ - Commissario Liquidatore

**OGGETTO: AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA ESTERNO DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO LEGALE AL COMMISSARIO LIQUIDATORE DELL’IACP DI BENEVENTO -
AVVIO DEL PROCEDIMENTO – ATTO DI NOMINA RUP**

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Premesso

- Che lo scrivente Organo Commissariale dell’IACP in liquidazione di Salerno, insediatosi da pochi mesi, ha incontrato enormi difficoltà nella ricostruzione di tutto il contenzioso pendente e definito, costituente la stragrande maggioranza del passivo dell’ente pubblico di cui è rappresentante legale, che ammonta a diversi milioni di euro;
- Che tale difficoltà è derivata anche dalla circostanza che a seguito della messa in liquidazione dei singoli IIAACCPP della Regione Campania il personale degli enti in liquidazione è stato tutto trasferito a ACER, ivi compreso quello preposto agli uffici legali di singolo ente;
- Che tutti gli IIAACCPP in liquidazione sono privi di personale fatta eccezione del dott. Schiavo e dell’Arch. Costa comandati da ACER, che sono dedicati a tempo pieno alle attività dei cinque enti in liquidazione, con la conseguenza che non si dispone neanche di un dipendente per ente pubblico in liquidazione;
- Che i medesimi dipendenti comandati, comunque, non sono laureati in giurisprudenza, e, pertanto, non dispongono delle specifiche competenze giuridiche necessarie alla gestione del servizio di cui si discorre;

- Che la necessità urgente di una catalogazione di tutto il contenzioso, acquisendo anche documentazione cartacea giacente presso la sede legale e quella operativa di Benevento dell'IACP in liquidazione di cui si discorre è emersa in maniera evidente nella fase di approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione, e dalla correlata necessità di un attento accertamento delle posizioni debitorie, ivi comprese quelli potenziali, dello stato del contenzioso, degli eventuali crediti anche potenziali derivanti dai medesimi contenziosi e dei riflessi di tali accertamenti sui bilanci dei singoli enti;

-Che pervengono ogni giorno presso la sede legale dell' IACP in liquidazione numerose istanze, diffide, richieste di chiarimenti e di pagamento, aventi contenuto legale, da parte di creditori, avvocati degli enti, conduttori degli immobili di proprietà dell'IACP in liquidazione,enti pubblici, cui per l'assenza di personale non si riesce a dare tempestivo riscontro, il che crea evidenti disfunzioni nell'esercizio dell'attività amministrativa dell'ente in liquidazione;

- Che con determina commissariale n. 40/2022 si è approvato il Regolamento Transazioni degli IIAACCP in liquidazione che prevede la pubblicazione di un avviso sul sito degli enti pubblici in liquidazione rivolto a tutti i creditori con invito a trasmettere, nei trenta gg successivi alla pubblicazione, una dichiarazione di credito con allegata la documentazione utile e che l'organo di liquidazione nei 30 gg successivi, avrebbe ripartito i crediti dichiarati in crediti definitivi, certi, liquidi ed esigibili e crediti non definitivi e/o oggetto di contenzioso avviando per i primi la procedura transattiva trasmettendo una proposta di transazione che prevede il pagamento del credito vantato al netto di interessi e sanzioni in misura pari al 60% del capitale da liquidarsi in 60 gg e, subordinatamente, una ulteriore proposta di transazione che prevede il pagamento del credito vantato al netto di interessi e sanzioni in misura pari al 80% del capitale da liquidarsi in 9 mesi;

- Che il Regolamento prevede, altresì, che l'organo di liquidazione a seguito dell'istruttoria svolta per i crediti definitivi, certi, liquidi ed esigibili avvierà la procedura transattiva relativamente agli ulteriori crediti non definitivi e/o oggetto di contenzioso, al fine della formulazione di una proposta transattiva, che non potrà essere migliorativa rispetto a quella relativa ai crediti definitivi, certi, liquidi ed esigibili;

- Che vi è necessità di gestire i procedimenti volti alla eventuale definizione bonaria dei contenziosi definiti e non ed al fine di transigere a mezzo pagamento in forma ridotta controversie non sfociate in procedimenti giurisdizionali e relativi a crediti definitivi, certo, liquidi ed esigibili;

- Che IACP in liquidazione della Provincia di BENEVENTO ha , quindi, necessità urgente di ricorrere ad una figura con competenza in materia giuridica, al fine di avviare la catalogazione di ogni singolo contenzioso definito, potenziale o in corso, acquisendo tutta la relativa documentazione processuale, da cui possano derivare debiti e crediti per gli enti in liquidazione, con indicazione delle urgenti iniziative ad assumersi e ciò anche al fine di evitare possibili decadenze e prescrizioni, verificare lo stato dei contenziosi in cui gli enti in liquidazione non sono costituiti,curare le procedure transattive riferite ai giudizi definiti con sentenze passate in giudicato e /o a crediti certi liquidi ed esigibili e/o a crediti oggetto di contenzioso unitamente ai professionisti esterni incaricati e di raccordarsi con i professionisti esterni dell'ente in liquidazione e di riscontrare le numerose istanze, diffide, richieste di chiarimenti e di pagamento, aventi contenuto legale, da parte di creditori, avvocati degli enti, conduttori degli immobili di proprietà dell' IACP in liquidazione,enti pubblici non evase;

- Che dovrà procedersi alla stessa attività per i nuovi contenziosi e per le nuove istanze e comunicazioni pervenute presso l'IACP in liquidazione;
- Che per tali servizi legali è necessario rivolgersi, pertanto, a professionista esterno, iscritto all'albo degli avvocati, ma che abbia svolto anche attività organizzativa e gestionale nell'ambito di studi legali e/o enti pubblici;
- Che tale servizio, tenuto conto dall'enorme mole di attività da svolgersi e dall'esigua disponibilità di personale assegnato agli organi della procedura di liquidazione, della circostanza che non è allo stato preventivare il tempo tecnico necessario per l'ultimazione delle attività descritte, relative non solo a procedimenti amministrativi e giurisdizionali pregressi, ma anche a nuovi procedimenti, dovrà essere svolto per un periodo non inferiore all'anno poiché la documentazione da esaminare ed acquisire è presente presso l'ufficio provinciale degli enti in liquidazione, esso dovrà essere svolto non solo autonomamente presso il proprio studio o da remoto, ma anche in presenza presso la sede operativa dell'IACP in liquidazione e laddove necessario presso la sede legale provinciale dell'ente per almeno 1 gg a settimana, e per un orario che coincida sostanzialmente con quello osservato dal personale dipendente dell'ente in liquidazione, al fine di poter interloquire con lo stesso per ogni scambio di richieste/informazioni necessario;
- Che gli uffici presso i quali il servizio va svolto sono quelli della sede operativa di Napoli e quello della sede legale dell'IACP, in ragione della documentazione ivi depositata e sulla base delle indicazioni impartiti dagli organi della gestione liquidatoria;
- Che all'esito dell'attività svolta dovrà redigersi una relazione che evidenzii i contenziosi ed i procedimenti amministrativi catalogati, l'attività svolta, le transazioni perfezionate ed il risparmio conseguito dall'ente, le criticità riscontrate ed eventuali indicazioni per il prosieguo della medesima attività;
- Che tenuto conto dell'impegno richiesto, dei parametri professionali previsti dal DM 55/2014 per l'attività stragiudiziale, delle disponibilità finanziarie dell'ente, il compenso da corrispondere al professionista non dovrebbe eccedere € 4.800,00 annui oltre iva e cpa pari a € 400 mensili;
- Che tale corrispettivo è particolarmente vantaggioso per l'ente in quanto di gran lunga inferiore ai parametri previsti per le attività stragiudiziali e tenuto conto del numero di ore per cui si chiede che la prestazione svolta presso gli uffici dell'ente in liquidazione e del numero rilevante di questioni giuridiche da valutare e del costo che l'ente dovrebbe sostenere rivolgendosi a figure professionali stabili a mezzo di lavoro interinale;
- Che il pagamento dovrà avvenire mensilmente per un importo pari a € 400 oltre iva e cpa previa attestazione di regolare esecuzione del servizio;
- Che ai sensi dell'art. 31 co. 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m. e i.è possibile conferire singoli affidamenti diretti, stante la particolarità dell'incarico, la specializzazione richiesta e l'importo contenuto;

- Che l'art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016, stabilisce che le Stazioni Appaltanti, prima dell'avvio dell'affidamento individuano “*gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*”;

- Che l'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 che disciplina le procedure di affidamento diretto sotto soglia, prevedendo in particolare “*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (...)*”;

- Che il Decreto semplificazioni del 16 luglio 2020, n. 76 prevede, all'art. 1, comma 2, “*Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli [articoli 36](#), comma 2, e [157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), recante [Codice dei contratti pubblici](#), si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.....2. Fermo quanto previsto dagli [articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all' [articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) secondo le seguenti modalità:*

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;.....3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell' [articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#)”;

- Che la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 ha disciplinato in dettaglio le “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici*”;

- Che questa amministrazione intende procedere all'affidamento diretto per tutte le motivazioni innanzi espletate dei servizi di cui trattasi a professionista esterno;

- Che l'incarico costituisce prestazione di servizi, che richiede in capo all'affidatario un'organizzazione imprenditoriale con assunzione del rischio della prestazione oggetto del contratto, il che lo assoggetta alle previsioni del Codice degli appalti;
- Che l'incarico di cui trattasi dovrà essere svolto personalmente dal professionista e non da delegati e/o collaboratori;
- Che per il servizio in oggetto non è attiva o sottoscrivibile alcuna convenzione stipulata da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, L. 23.12.1999, n. 488;
- Che, per quanto stabilito dall'art. 1, comma 450, L. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le Amministrazioni centrali e periferiche sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
- Che l'acquisto del servizio in esame è di importo inferiore a € 5000,00 il che esclude il ricorso al MePa;
- che il servizio oggetto di affidamento non è divisibile in lotti funzionali né in lotti prestazionali in quanto si tratta di una prestazione professionale che richiede attività, competenze e approccio unitario;
- che, ai sensi dell'art. 65, D.L. 34/2020, è stato previsto l'esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati e che, dunque, per la presente procedura l'Amministrazione non è tenuta a versare all'A.N.AC. il contributo di cui alla Delibera A.N.AC. 19.12.2018, n. 1174, così come confermato dal Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 20.05.2020;
- che le Linee guida ANAC riguardanti gli appalti sotto soglia comunitaria (aggiornate con delibera n. 106 del 01.03.2018), che prevedono all'art. 4.2.2 alcune semplificazioni procedurali per gli appalti d'importo inferiore a Euro 5.000,00, tra le quali, in primo luogo, la possibilità per il contraente di autocertificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
- Che l'operatore economico invitato dovrà, prima della stipula del contratto, comprovare mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e soddisfare del pari a mezzo autodichiarazione i requisiti e gli adempimenti previsti dalla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione) e ss.mm.ii, nonché dall'art 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della Legge n. 136/2010;
- Che l'Amministrazione procederà a verificare il DURC, l'assenza di annotazioni tramite il Casellario ANAC e l'assenza delle cause di esclusione previste dal citato art. 80 e in ogni caso, provvederà sulle autocertificazioni rese ad effettuare, ai fini dell'affidamento diretto, idonei controlli ai sensi dell'art.71, comma 1, del D.P.R. n.445 del 28.12.2000;
- Che ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte nonché gli altri elementi di cui all'art. 192, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

- Che il fine, che con il contratto di affidamento dell'incarico professionale di che trattasi si intende perseguire (lett.a), è quello della nomina di un professionista esterno all'Ente, iscritto all'albo degli avvocati, per mesi 12, al fine di avviare la catalogazione di ogni singolo contenzioso definito, potenziale o in corso, acquisendo tutta la relativa documentazione processuale, da cui possano derivare debiti e crediti per gli enti in liquidazione, con indicazione delle urgenti iniziative ad assumersi e ciò anche al fine di evitare possibili decadenze e prescrizioni, di riscontrare le numerose istanze, diffide, richieste di chiarimenti e di pagamento, aventi contenuto legale, da parte di creditori, avvocati degli enti, conduttori degli immobili di proprietà degli IACP in liquidazione, enti pubblici non evase, curare le procedure transattive riferite ai giudizi definiti con sentenze passate in giudicato e /o a crediti certi liquidi ed esigibili e/o a crediti oggetto di contenzioso avvalendosi dei professionisti esterni nominati, verificare lo stato dei contenziosi in cui gli enti in liquidazione non sono costituiti, ponendosi quale elemento di raccordo con i professionisti esterni di ogni singolo IACP in liquidazione, garantendo la presenza presso gli uffici della sede operativa e legale dell'ente in liquidazione, in ragione della documentazione ivi depositata, per almeno 1 g a settimana, e per un orario che coincida sostanzialmente con quello osservato dal personale dipendente degli enti in liquidazione;

- Che l'oggetto del contratto (lett.b), che avrà forma di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell'art. 32 co 14 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i., riguarda l'espletamento del servizio sopraindicato, le cui clausole vengono riportate nello schema di lettera di affidamento che, anche se non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;

- Che la scelta del contraente (lett.c), avviene, ai sensi dell'art. 31 co 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i., mediante affidamento diretto a professionista ed avente i requisiti prescritti;

- Che la trattativa diretta riduce la tempistica permettendo procedure più celeri nell'acquisto del servizio in oggetto, configurandosi come una modalità di negoziazione semplificata, in quanto non contiene – come per le RDO tradizionali dirette a più operatori – l'indicazione del criterio di aggiudicazione, l'invito ai fornitori, la gestione delle buste d'offerta, le fasi di aggiudicazione;

- Che l'affidamento diretto avviene previa disamina della platea dei possibili operatori economici presenti sul territorio ed iscritti nell'elenco avvocati di ACER CAMPANIA e ulteriori indagini informali e acquisizione di informazioni acquisite dai maggiori canali di comunicazione, e ciò in conformità a quanto stabilito dalle linee Guida ANAC n. 4 attuative del D.Lgs 50/2016;

- Che gli IIAACCPP in liquidazione non dispongono, infatti, ancora di un elenco avvocati che invece risulta approvato da ACER CAMPANIA che è comunque succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi degli IIAACCPP in liquidazione, elenco di cui i singoli IIAACCPP in liquidazione si avvalgono per il conferimento di incarichi legali giudiziari;

- Che da indagini svolte dopo una disamina dei professionisti e/o operatori economici operanti sul

territorio ed iscritti nell'elenco avvocati di ACER CAMPANIA nonché da ulteriori indagini informali e dalle informazioni acquisite dai maggiori canali di comunicazione, la scrivente Amministrazione, nel pieno rispetto del principio della rotazione, tenuto conto dell'importo non elevato dell'affidamento, della difficoltà di rinvenire un professionista che svolga il servizio indicato alle condizioni economiche proposte e che abbia esperienza pregressa presso l'ufficio legale di enti pubblico ha individuato il seguente professionista e/o operatore economico che possiede idonea capacità tecnica e economica, a svolgere il servizio di cui al presente atto, un'adeguato curriculum ed ha espresso per le vie brevi esplicita disponibilità, allo svolgimento dell'incarico: Avv. Maria Papa, nata a Maddaloni il 29.3.1990, CF PPAMRA90C69E791S, con studio in Santa Maria a Vico, Via Affenita n. 4 tel. 3711757882 pec: avvmaria.papa@pec.it;

- Che l'avvocato Maria Papa è iscritta nell'elenco Avvocati di ACER CAMPANIA, ha esperienza in settori analoghi al servizio da affidare avendo anche prestato la propria attività in passato presso l'ufficio protocollo e l'ufficio legale di ente pubblico comunale e anche presso l'IACP di Benevento;

- Che la funzionaria Arch. Flavia Costa ha svolto la relazione istruttoria che precede

DETERMINA

a).- di avviare la procedura per l'affidamento di un incarico professionale a professionista esterno all'Ente, iscritto all'albo degli avvocati, che abbia svolto anche attività organizzativa e gestionale nell'ambito di studi legali e/o enti pubblici, per mesi 12, al fine di avviare la catalogazione di ogni singolo contenzioso definito, potenziale o in corso, acquisendo tutta la relativa documentazione processuale, da cui possano derivare debiti e crediti per gli enti in liquidazione, con indicazione delle urgenti iniziative ad assumersi e ciò anche al fine di evitare possibili decadenze e prescrizioni e di riscontrare le numerose istanze, diffide, richieste di chiarimenti e di pagamento, aventi contenuto legale, da parte di creditori, avvocati degli enti, conduttori degli immobili di proprietà degli IACP in liquidazione, enti pubblici non evase, curare le procedure transattive riferite ai giudizi definiti con sentenze passate in giudicato e /o a crediti certi liquidi ed esigibili e/o a crediti oggetto di contenzioso avvalendosi dei professionisti esterni nominati e di verificare lo stato dei contenziosi in cui gli enti in liquidazione non sono costituiti al fine di assumere le conseguenti determinazioni, ponendosi quale elemento di raccordo con i professionisti esterni dell'IACP in liquidazione;

b).- che il servizio dovrà essere svolto personalmente e non a mezzo di delegati e/o collaboratori non solo autonomamente presso lo studio del professionista o da remoto, ma anche in presenza presso la sede operativa dell'IACP in liquidazione e laddove necessario presso la sede legale provinciale dell'ente per almeno 1 gg a settimana, in ragione della documentazione ivi depositata, e per un orario che coincida sostanzialmente con quello osservato dal personale dipendente degli enti in liquidazione, a fronte di un corrispettivo non superiore ad € 4.800,00 annui, oltre iva e cpa, pari a 400,00 euro mensili oltre iva e cpa ;

c).- di prevedere che all'esito dell'attività svolta dovrà redigersi da parte del professionista incaricato una relazione che evidenzi i contenziosi ed i procedimenti amministrativi catalogati, l'attività svolta, le criticità riscontrate ed eventuali indicazioni per il prosieguo della medesima attività ;

d).- di nominare quale Responsabile della fase della procedura di affidamento e di quella di esecuzione del servizio da affidarsi di cui alla lettera a) che precede l'Arch. Flavia Costa che dovrà attenersi agli indirizzi indicati ivi ed in premessa;

e).- di demandare all'arch. Costa tutti gli adempimenti necessari per il legittimo affidamento del servizio da affidare ed il relativo impegno di spesa e di richiedere a mezzo pec all'operatore economico così individuato di formulare espressa accettazione dell'incarico che si intende conferire alle condizioni previste e di trasmettere idonea autocertificazione ai sensi del D.P.R 445/2000 sull'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e relativamente ai requisiti e agli adempimenti previsti dalla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione) e ss.mm.ii, nonché ai sensi dell'art 3 "*Tracciabilità dei flussi finanziari*" della Legge n. 136/2010;

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

RUGGERO BARTOCCI

Benevento, 09/08/2022